



Settore IV  
4.4 - Area Governo del Territorio  
4.4.1 - UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali  
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Nota trasmessa via posta elettronica certificata

**Classificazione** 11.07.04

**Fascicolo** 2021/1288

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  
PIAZZA CARDUCCI 4  
60015 FALCONARA MARITTIMA AN  
comune.falconara.protocollo@emarche.it

**Oggetto:** COMUNE DI FALCONARA M.MA - VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART.15 C. 5 DELLA LR 34/92 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL PRG (SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLE NTA DEL PPAR, DISPOSTE DALL'ART. 15, COMMA 2 DELLA L.R.13/90) RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE-II A CLASSE-IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE N.26" AI SENSI DEL C. 5 LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA \_PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA DGR 1647 DEL 23/12/2019 – TRASMISSIONE ESITO PROCEDIMENTO SCREENING SEMPLIFICATO

Con riferimento alla nota prot. n.20940 del 11/05/2021 del Comune di Falconara M.ma, acquisita al protocollo prov.le n. 19248 del 11/05/2021, si comunica per i successivi adempimenti di competenza, che l'Amministrazione Provinciale, con **Determinazione Dirigenziale n. 803 dell'16/06/2021**, che si allega alla presente, ha espresso ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, conclusosi con il non assoggettamento alla procedura ai sensi dell'art.13 e seguenti, previsti del codice ambiente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE  
Dott. Arch.BUGATTI SERGIO

Documento informatico firmato digitalmente  
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.



Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.1 - UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali

Codice fiscale n. 00369930425

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 16/06/2021 n. 803**

**Settore IV**  
**4.4 - Area Governo del Territorio**  
**4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** COMUNE DI FALCONARA M. MA "VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5 DELLA L.R.34/1992 CON MODIFICHE AL CENSIMENTO DEL P.R.G. RIGUARDANTI IL DECLASSAMENTO DA CLASSE II A CLASSE IIA DEL MANUFATTO AGRICOLO SITO IN VIA CASTELLO DEL BARCAGLIONE N.26 AI SENSI DEL C.5, LETTERA B2 DELL'ART.17 DELLE NTA" - PROCEDURA DI SCREENING SEMPLIFICATO DI VAS

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

- la Regione Marche, nel Capo II “*Valutazione Ambientale Strategica*” della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: “*LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica’*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: “*Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010*”;
- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è inerente alla “*Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L. R. 34/1992 con modifiche al censimento del P.R.G. riguardanti il declassamento da classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via Castello del Barcaglione n.26 ai sensi del c.5, lettera B2 dell’art.17 delle NTA*”, inviata dal Comune di Falconara M.ma con nota prot. 19096 del 30/04/2021, successivamente rettificata con nota prot.n.20940 del 11/05/2021, ed acquisita al protocollo prov.le n.19248 del 11/05/2021;

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate

dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 19935 del 13/05/2021 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, prevedendone la conclusione entro i successivi 45 gg e precisamente per il giorno **25/06/2021**;

PRESO ATTO che con la medesima nota di istanza, l'Autorità Procedente:

- ha dichiarato che il piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;
- non ha ritenuto necessario produrre alcun parere di altri soggetti, valutando di potersi avvalere di quelli assunti nell'atto di approvazione del PRG;

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di Falconara M.ma, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019;

TENUTO CONTO che dalle descrizioni prodotte emerge quanto segue:

- 1) La proposta di VARIANTE riguarda esclusivamente la casa colonica sita nel Comune di Falconara M.ma, Via Castello di Barcaglione n.26, censito al C.E.U. al fg. 17 mappale 174 sub 10 con corte esclusiva sub 12;
- 2) L'immobile ricade ai sensi del P.R.G. vigente nel Sub Ambito Territoriale A3 (SAT A3) – Zona Extraurbana di Riqualificazione (definita ai sensi del D.M. 1444/68 come zto “B” Completamento) ed è censito dal PRG nella tipologia di “Manufatti agricoli che costituiscono bene culturale di Classe II”, di cui alla scheda n. 20 dell’album B.04, normato dall’art.17 delle NTA c.5 lettera b1;
- 3) L'ex casa colonica è stata oggetto di diversi P.d.C. per l'intervento di risanamento conservativo con ristrutturazione interna e cambio di destinazione a civile abitazione (P.d.C. n.41/2009 – P.d.C. n.23/2014 – P.d.C. n.26/2015 – P.d.C. n.52/2018);
- 4) La variante viene proposta dal Comune con l'intento di accogliere le richieste avanzate dal soggetto proponente (Soc. C.E.R. srl); consiste nel riconoscere di fatto l'impossibilità di recuperare l'edificio rurale, avvallando la variazione dall'attuale Classe II a Classe IIA, e introducendo pertanto l'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01;
- 5) Le condizioni previste dall'art. 17 comma 5 lettera b2 punto 3 prevedono che l'eventuale intervento di demolizione e ricostruzione possa avvenire nello stesso sedime dell'edificio preesistente, con uguale volumetria, sagoma, riproponendo le caratteristiche di maggior pregio del demolito “che si possono brevemente riassumere nella loggetta fronte strada, cornicione in mattoni a tre riseghe, fascia marca piano e fascia marca davanzale, nel salto di quota tra i due tetti, nella piccola finestra nel sottotetto alto”.

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dall'esperto tecnico, Dott. Arch. Marco Mancini, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto le modifiche introdotte riguardano esclusivamente aspetti normativi del censimento degli edifici rurali, senza determinare nuovo consumo di suolo, né aumento del carico urbanistico del P.R.G. vigente;

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del

piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giunto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n.1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l'art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *"l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente"*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *"nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli*

*impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e dell'Incaricato di Posizione Organizzativa responsabile delegato dal Dirigente;

VISTI i decreti presidenziali

- n. 85 del 28/05/2019 di istituzione del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative, del sistema di valutazione e modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale Uffici e Servizi;
- n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 409 del 28/4/2020 di conferimento all'Arch. Sergio Bugatti della titolarità dell'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e di delega di parte delle funzioni dirigenziali, indicate all'art. 27 ter e art. 29, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;



## DETERMINA

di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, la *“Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L. R. 34/1992 con modifiche al censimento del P.R.G. riguardanti il declassamento da classe II a classe IIA del manufatto agricolo sito in via Castello del Barcaglione n.26 ai sensi del c.5, lettera B2 dell’art.17 delle NTA”*, inviata dal Comune di Falconara M.ma con nota prot. 19096 del 30/04/2021, successivamente rettificata con nota prot.n.20940 del 11/05/2021, ed acquisita al protocollo prov.le n.19248 del 11/05/2021;

I. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell’Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell’Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *“La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*.

II. di comunicare il presente atto al Comune di Falconara M.ma per i successivi adempimenti di competenza.

III. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS.

IV. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

V. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VI. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L. e del punto § 9 delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III del PTPCT 2020/2022.

VII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

VIII. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 16/06/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.04  
Fascicolo 2021/1288